

fosse possibile fin qui, e di provvedere alla presente scarsenza di lavoratori per quelle che non siano trasformate.

Le disposizioni delle nuove leggi sono adunque tali che *possono* essere volte ad esclusivo interesse dei *Junkers* o all'interesse generale.

Quale apparirà il più forte dimostrerà l'avvenire.

Noi intendiamo di presentare in compendio il contenuto della nuova legislazione prussiana sulla colonizzazione, come risulta dalle tre leggi summenzionate.

#### IV.

La legislazione prussiana (1) cerca di promuovere la colonizzazione interna con due mezzi diversi:

1° mediante una nuova riorganizzazione del diritto agrario;

2° mediante un positivo impulso e appoggio da parte dello Stato.

Consideriamo queste due parti delle leggi.

La *riorganizzazione del diritto agrario* avviene in due parti importanti. Si tenta anzitutto di scuotere il sempre più esteso vincolo ipotecario (2) delle proprietà.

Il paragrafo 1° della legge del 27 giugno 1890 stabilisce infatti che a scopo d'interna colonizzazione possa aver luogo l'alienazione di *maggiore* porzioni di terre ipotecate senza il consenso del creditore ipotecario, ove non venga con ciò diminuita la sicurezza di questi.

Lo scopo di questa disposizione è chiaro; si vuole mettere in grado i proprietari di frazionare parte delle loro terre ipotecate in piccoli fondi.

Per attuare il disegno della colonizzazione interna che, come vedremo più innanzi, è fondata interamente sopra la libera facoltà dei grandi latifondisti di cedere terre a tale scopo, questa disposizione era una premessa necessaria.

Di maggiore importanza, però, anzi perno di tutta la legislazione è la seconda disposizione che trasforma il diritto agrario allo scopo

---

(1) M. SERING, *La colonizzazione interna nella Germania orientale*. Lipsia, 1893.  
— Sopra le leggi della colonizzazione già è uscita una serie di Commentarii fra cui: *La legge prussiana dei Rentengüter del 7 luglio 1891* di MAYN. Berlino, 1893.

(2) Il vincolo fidecommissario resta invariato. Dopo, come prima è concessa la erezione dei fidecommessi.